

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE

“GIORDANI – STRIANO”

VIA CARAVAGGIO, 184 - 80126 NAPOLI

TEL. 081644553

Dist. Scol. n. 40 - Ambito 12 - Cod. Mec. NATF05000N

www.ittgiordanistrianonapoli.edu.it

mail: natf05000n@pec.istruzione.it



I.T.T. "GIORDANI - STRIANO"
NAPOLI
Prot. 0015579 del 02/10/2025
VII (Uscita)

Al personale docente e ATA
Sito web
Atti

OGGETTO: Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2026

Decreto Ministeriale 25/09/2025, n. 182

Trattamento di quiescenza e di previdenza.

Si comunica a tutto il personale in indirizzo che, il Ministero dell'Istruzione e del Merito con decreto *n. 182 del 25 settembre 2025*, ha fornito le indicazioni operative recanti le disposizioni per la cessazione dal servizio del personale scolastico con decorrenza 1° settembre 2026.

Il predetto Decreto ministeriale fissa, all'articolo 1, il termine finale del **21 ottobre 2025 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio** ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni, **ovvero per raggiungere il minimo contributivo**. Ne consegue che nel 2026 permarranno in servizio i soli soggetti che, avendo compiuto 67 anni di età entro il 31 agosto 2026, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data e non hanno presentato domanda di cessazione tramite POLIS.

Le istanze potranno essere presentate a decorrere dal 26 settembre 2025.

Sempre entro la data del **21 ottobre 2025**, gli interessati hanno la facoltà di **revocare** le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.

Il termine del **21 ottobre 2025** deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 67° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331, del Ministro per la Funzione Pubblica.

Le istanze di cessazione dal servizio per il collocamento a riposo per l'anno scolastico 2026/2027 **devono essere inoltrate esclusivamente per via telematica tramite l'applicazione POLIS** - Istanze Online attualmente attiva.

La finestra per la presentazione delle domande si chiuderà:

- il **21 ottobre 2025** per il personale docente, educativo e ATA;
- il **28 febbraio 2026** per i Dirigenti Scolastici.

La piattaforma Istanze Online (Polis), quest'anno prevede sette diverse tipologie di istanza, corrispondenti alle varie possibilità normative.

I requisiti contributivi ed anagrafici vigenti alla data di pubblicazione della presente circolare e riferiti all'anno 2026 sono riportati nel prospetto riepilogativo sottostante e nell'allegata tabella.

Requisiti per accedere al collocamento a riposo:

- **Pensione di vecchiaia:** 67 anni di età e almeno 20 anni di contributi.
- **Pensione anticipata** (ex anzianità): 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne.
- **Opzione donna:** confermata con le stesse limitazioni già in vigore (richiesta invalidità almeno al 74% o particolari condizioni soggettive).
- **Pensione anticipata flessibile** (PAF, ex quota 103): 62 anni di età e 41 anni di contributi, con calcolo interamente contributivo.
- **APE sociale:** prorogata per tutto il 2025, con possibilità di accesso per i lavori gravosi, tra cui rientrano i docenti della scuola primaria e dell'infanzia.

Requisiti Opzione Donna:

- 61 anni di età anagrafica, riducibili a 59 anni in presenza di due figli (un anno in meno per figlio, massimo due anni);
- 35 anni di contributi previdenziali;
- Una delle seguenti condizioni soggettive:
- Assistenza a un familiare con disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 104, art. 3 comma 3;
- Invalidità personale pari o superiore al 74%.

Requisiti APE sociale:

- 63 anni e 5 mesi di età;
- Almeno 30 anni di contributi (specificamente per il personale della scuola);
- Presenza di una condizione soggettiva di lavoro gravoso, come nel caso di maestre e maestri della scuola dell'infanzia e primaria.

Trasformazione del contratto Pensione e Part-Time: richiesta entro il 21 ottobre

• Chi, pur non avendo raggiunto l'età per la pensione, intende ridurre l'orario di lavoro mantenendo il diritto al trattamento pensionistico, può fare domanda entro il 21 ottobre 2025 per passare dal tempo pieno al part-time. La possibilità è prevista per tutte le categorie di personale sopra citate e regolata dal decreto n. 331/1997 del Ministro per la funzione pubblica.

•

Requisiti pensionistici: verifica a cura dell'INPS

• L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell'INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale ed esclusivamente con riferimento alla tipologia di pensione indicata nelle istanze di cessazione, dandone periodico riscontro al Ministero dell'istruzione e del merito, per la successiva comunicazione al personale, entro il termine ultimo del 21 aprile 2026.

- L'INPS effettuerà il controllo dei requisiti pensionistici basandosi sui dati già presenti nel conto assicurativo degli interessati.

Domande pregresse e attività istruttorie degli Uffici Scolastici

Gli Ambiti provinciali provvederanno all'esatta ricognizione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti, Computo, nonché dei relativi allegati, prodotte entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 1° settembre 2026. Tale attività è necessaria e propedeutica al completamento della posizione assicurativa finalizzata alla certificazione, da parte dell'INPS, del diritto a pensione. Gli Ambiti territoriali provinciali del Ministero dell'istruzione e del merito o le Istituzioni scolastiche dovranno utilizzare esclusivamente l'applicativo Nuova Passweb. In particolare, le posizioni assicurative dovranno essere sistemate anche con riferimento ai periodi pre-ruolo ante 1988 con ritenuta in Conto Entrate Tesoro.

L'attività di sistemazione dei conti assicurativi si dovrà concludere entro la data ultima del 9 gennaio 2026.

Documentazione e informazioni:

- Si raccomanda di consultare il decreto e la circolare ministeriale specifica per conoscere tutti i dettagli e i requisiti necessari per il pensionamento.
- Le domande possono essere presentate per la pensione anticipata o per la pensione di vecchiaia.

Supporto l'assistenza e la compilazione della domanda:

Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale, utilizzando esclusivamente uno dei seguenti sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati dall'INPS:

- Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
- Carta d'Identità Elettronica (CIE);
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- Presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
- Presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato;
- Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica.

Si evidenzia che la domanda presentata in forma **diversa da quella telematica non sarà procedibile** fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.

Si allega:
Decreto
Circolare
Tabella requisiti

PRECISAZIONI:

Considerato che l'art. 1, comma 164 della legge 30 dicembre 2024 n. 207 (cd. Legge di bilancio per il 2025) ha abrogato la norma che consente alla pubblica amministrazione di risolvere in via unilaterale il rapporto di lavoro con i dipendenti che possano già fruire della liquidazione del trattamento pensionistico anticipato, **l'Amministrazione dovrà obbligatoriamente collocare a riposo il dipendente, che abbia raggiunto l'età limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia per l'anno 2026 a 67 anni in presenza del requisito per la pensione di vecchiaia** (20 anni di contribuzione e requisito di importo soglia per coloro il cui primo accredito contributivo si colloca a partire dal 1996), come previsto dall'articolo 24, comma 4, come modificato dall'art. 1 comma 162 della legge 30 dicembre 2024 n. 207, e comma 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e per effetto di quanto disposto dall'art. 1 comma 163 della legge 30 dicembre 2024 n. 207 che ha abrogato il comma 5 dall'articolo 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

Qualora, invece, l'età anagrafica dei 67 anni sia compiuta tra settembre e dicembre 2026 la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell'interessato.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Angela Palomba

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3
del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39